

Comunicazione Interna

D E T E R M I N A

OGGETTO: “Integrazione compenso professionale per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Grupposo Emanuele, Tribunale di Marsala, sez. esecuzioni immobiliari, RG 150/2017” (Ns. rif. prot. contratti n. 51/17 del 17/03/2017 – CIG Z6E1DDB424).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse

- che, con incarico professionale, assunto al prot. contratti n. 51/17 del 17/03/2017, è stato conferito all'avv. Giuseppe Lo Pinto, socio dello studio legale Cintoli & Associati Avvocati, con studio in Roma alla Via Vittoria Colonna, 32 – 00193, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel giudizio da instaurare avverso il dipendente Grupposo Emanuele, avente ad oggetto il recupero del credito vantato da Airgest S.p.A., nella sua qualità di datore di lavoro, a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, quantificato in euro 71.227,20, pattuendo con il predetto professionista un compenso stabilito in euro 1.500,00 oltre spese generali (15%), iva (22%) e cpa (4%) ed eventuali spese vive debitamente documentate e separatamente quantificate;

dato atto

- che, sin dalla data di sottoscrizione dell'incarico in parola e, quindi, dal 17 marzo 2017, sono state prontamente poste in essere tutte le attività professionali volte al recupero coattivo del credito vantato, promuovendo il giudizio monitorio attivo, giusta notifica del decreto ingiuntivo, e successiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (rif. RG 150/2017) nonché provvedendo all'espletamento delle attività di indagine sullo stato economico e patrimoniale del debitore occorrenti;
- che il compenso pattuito originariamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge era quotazione economica omnicomprensiva di qualsivoglia attività inerente il mandato, salvo che, nel corso dell'incarico, si fossero presentate circostanze eccezionali o imprevedibili nel qual caso si sarebbe provveduto, in buona fede e di comune accordo, a formulare un'integrazione alla proposta economica offerta avendo come parametro di riferimento le tariffe minime professionali;
- che sono sin da subito emerse molteplici difficoltà legate ad uno degli immobili oggetto della procedura, l'immobile sito in Contrada Ragalia, sotto un duplice profilo:
 - o da un lato, non essendo stata trascritta l'accettazione dell'eredità dalla quale il sig. Grupposo avrebbe ereditato il compendio pignorato, circostanza che ha reso indispensabile svolgere accurate ricerche di giurisprudenza e di dottrina, avviando anche numerosi confronti con il notaio ed il domiciliatario a Marsala incaricati affinché eseguissero le ricerche necessarie presso la conservatoria

- dall'altro lato, per individuare il comproprietario (ossia la madre dell'esecutato) cui notificare l'avviso ex art. 599 c.p.c. atteso che dalle visure catastali il bene in questione risultava di proprietà del sig. Emanuele Gruposso per la sola quota di un mezzo;
- che quelle sopra riportate sono solo le principali difficoltà che hanno comportato la necessità di studio ed analisi volti alla soluzione di problemi tecnico-giuridici di speciale difficoltà, atteso che *«(...) all'interno della procedura esecutiva immobiliare si sono presentate questioni giuridiche inusuali che attengono a differenti e plurime tematiche non solo circa il diritto reale di proprietà, ma inerenti anche aspetti conseguenti all'accettazione dell'eredità, alle relative disposizioni testamentarie del de cuius e ancora alla continuità delle trascrizioni; tematiche che hanno comportato approfondimenti ed attività che all'evidenza esorbitano da quelli proprio di una ordinaria azione esecutiva immobiliare»* (cfr. allegato 1 - Relazione pervenuta dal Professionista datata 19 febbraio 2021, assunta al prot. entr. n. 330/21 del 22/02/2021, che ivi deve intendersi integralmente ripetuta e trascritta per farne parte integrale e sostanziale);
- che, in ragione di tutto quanto sopra riportato, il patrocinatore incaricato, avv. Giuseppe Lo Pinto, per il tramite di una delle colleghe dello studio associato, Avv. Flaminia Corona, ha ritenuto *«di poter proporre una riparametrazione del compenso già pattuito in sede di incarico (pari a € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori), con una integrazione di ulteriori € 1.500 euro già comprensivi di spese generali»* (cfr. comunicazione elettronica pervenuta in data 19 gennaio 2021);

valutato

- che, alla luce dei contenuti della citata relazione del 19 febbraio 2021, assunta al prot. entr. n. 330/21 del 22/02/2021, appare certamente palese ed incontrovertibile la fondatezza della richiesta di integrazione del compenso professionale già in precedenza pattuito in relazione ad un incarico che ha incominciato ad avere esecuzione quasi quattro (4) anni orsono e, precisamente, a far data dal 17 marzo 2017, anche tenuto conto dei seguenti profili:
 - a. il pregio dell'attività sin qui prestata,
 - b. il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate,
 - c. il numero dei documenti esaminati,
 - d. l'impegno profuso per lo studio ed analisi sottesi alle attività espletate nel corso delle udienze, sin qui tenutesi (senza considerare le innumerevoli udienze di mero rinvio alle quali, in ogni caso, è stato necessario presenziare anche a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19),
 - e. il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;

ritenuto

- opportuno, tuttavia, richiedere, come in effetti è accaduto (cfr. comunicazione elettronica datata 17 febbraio 2021), in ottica protezionistica delle risorse economiche aziendali, di aggiornare la prima quotazione economica proposta – per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 già comprensivo di spese generali ed oltre accessori di legge, determinato ex art. 4, comma 2 del DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 37 dell'08/03/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, avendo come riferimento un contenzioso ricompreso nella fascia di valore € 52.000,00 - € 260.000,00 – ricevendo una quotazione economica attestata su un compenso pari a 1.000 € oltre spese generali ed accessori di legge (essendo stata quantificata la precedente offerta in 1.300,00 € netti, oltre spese generali ed accessori di legge);

- che il Professionista incaricato, avv. Giuseppe Lo Pinto, ha fatto pervenire, come da quotazione economica trasmessa unitamente alla citata relazione (rif. prot. entr. n. 330/21 del 22/02/2021), una quotazione economica corrispondente alla richiesta avanzata dalla scrivente Società atteso che ha ritenuto *«di poter proporre una riparametrazione del compenso che, oltre a quello già originariamente fissato in sede di incarico (pari a € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge), preveda secondo le intese intercorse una integrazione pari alla misura da voi indicata per ulteriori € 1.000 oltre spese generali ed accessori di legge»* (cfr. prot. entr. n. 330/21 del 22/02/2021);
- che, ulteriori limature non sarebbero consentite, in virtù del principio normativo dell'equo compenso ed in considerazione anche di ricorsi pendenti, con richiesta di incidenti costituzionali, contro la delibera ANAC, introdotti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati al Tar del Lazio;
- che il citato Professionista, avv. Giuseppe Lo Pinto, vanta un'ampia competenza nel settore del diritto aeroportuale/aeronautico e, nello specifico, nell'ambito civilistico e giur-amministrativistico, avendo già assunto, con successo, la difesa degli interessi di questa società di gestione aeroportuale, ricevendo incarichi di elevato livello tecnico e qualitativo implicanti l'avere sviluppato significative conoscenze delle specifiche tematiche e connesse criticità relative alla complessità della materia del contendere, fornendo continue informazioni e supporto in tutte le tematiche relative oltre ad avere dato dimostrazione di un progresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale con questa Società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della Società stessa;

considerato

- che la nuova indicazione economica pervenuta dall'Avv. Giuseppe Lo Pinto, in relazione all'integrazione del compenso professionale per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Gruppo Emanuele, trattandosi di un'attività tecnica di patrocinio di natura civilistica di così alta complessità, appare particolarmente contenuta, congrua ed elaborata in linea con la normativa di riferimento (rif. atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento), ed è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia – affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- che la predetta quotazione economica è, stante i rapporti in essere, di entità inferiore rispetto a quella che sarebbe pervenuta qualora il citato professionista si fosse attenuto strettamente, per quantificare la propria proposta di corrispettivo, ai criteri di cui al DM 55/2014 (recante i parametri di determinazione degli onorari cui ha diritto l'avvocato, in vigore dal 03/04/2014), aggiornati al DM n. 37 dell'08/03/2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, con conseguente oggettiva economicità dell'onorario richiesto rispetto ai valori tabellari di cui al tariffario professionale anche tenendo conto della natura particolarmente complessa della procedura esecutiva sin qui abilmente coltivata;
- che anche in riferimento all'integrazione economica di che trattasi, unitamente al compenso professionale, già pattuito per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Gruppo

Emanuele, sussiste la possibilità di imputare le spese legali in capo alla procedura esecutiva, in quanto l'art. 95 c.p.c. - che regola le spese nel processo di esecuzione - stabilisce che *"Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [2755, 27701, 27771 c.c.]"*;

visto

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 2 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016;
- il D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. *"Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"* e *"Procedura Acquisti"* – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: *"Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – Circolare"*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: *"Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare"*;
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: *"Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare"*;
- la nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: *"Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali"*;

preso atto

- che trattasi di costo sopraggiunto e non preventivato;

in virtù di tutto quanto suddetto,

D E T E R M I N A

- **di approvare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, giusto affidamento diretto ai sensi del D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2**

lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., stante i principi di economicità ed efficacia, richiamati anche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/16, rubricato «*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*», nonché di buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, **nei confronti del seguente Professionista: Avv. Giuseppe Lo Pinto** (C.F.: LPN GPP 78D03 G273X – P.IVA 12123601002) del Foro di Roma, con studio in Via Vittoria Colonna, 32 – 00193 – Roma, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui all'Addendum stipulando da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto stipulato e di tutti gli atti ad esso allegati e richiamati (cfr. incarico professionale, assunto al prot. contratti n. 51/17 del 17/03/2017 – CIG Z6E1DDB424);

- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per l'integrazione del compenso professionale già pattuito (rif. prot. contratti n. 51/17 del 17/03/2017 – CIG Z6E1DDB424)** per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Gruppo Emanuele, Tribunale di Marsala, sez. esecuzioni immobiliari, RG 150/2017, **per un importo complessivo "a corpo" pari ad € 1.000,00 oltre a spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%);**
- **di confermare la nomina** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) **in capo all'avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra


Allegato:

- 1) Relazione pervenuta dall'avv. Giuseppe Lo Pinto, socio dello studio legale Cintoli & Associati Avvocati, datata 19 febbraio 2021, assunta al prot. entr. n. 330/21 del 22/02/2021 (tot. pagg. 2).

Spett.le
Airgest S.p.A.
Aeroporto di Trapani Birgi
(91020) Trapani Birgi
Italia

Roma, 19 febbraio 2021

Oggetto: Integrazione compenso professionale per la procedura esecutiva relativa alla posizione del sig. Gruppo Emanoele, Tribunale di Marsala, sez. esecuzioni immobiliari, RG 150/2017.

Gentile Avvocato Damiano,

con la presente relazione si rappresentano brevemente le numerose attività che sono state svolte per la posizione in oggetto ed in considerazione delle quali, come anticipato per le vie brevi, si giustifica la nostra proposta di aggiornare il compenso originariamente pattuito.

Come si ricorderà, a seguito dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, abbiamo proceduto con gli adempimenti previsti per legge.

In particolare, in occasione della predisposizione della relazione notarile ex art. 567 c.p.c., sono emerse molteplici difficoltà legate ad uno degli immobili oggetto della procedura, l'immobile sito in Contrada Ragalia. Rispetto a quest'ultimo, infatti, le visure catastali e la documentazione notarile hanno evidenziato un salto nella continuità delle trascrizioni non essendo stata trascritta l'accettazione dell'eredità dalla quale il sig. Gruppo avrebbe ereditato il compendio pignorato. Abbiamo dunque svolto le necessarie ricerche di giurisprudenza e di dottrina dalle quali è emerso che, con riferimento a tale immobile, mancando la continuità delle trascrizioni la procedura esecutiva si sarebbe potuta estinguere. In considerazione di ciò, ci siamo adoperati per rinvenire documentazione che potesse essere utile a dimostrare la continuità delle trascrizioni ed abbiamo avuto in quest'ottica numerosi confronti con il notaio incaricato nonché con il nostro domiciliario a Marsala affinché eseguisse le ricerche necessarie presso la conservatoria.

Sempre con riferimento allo stesso immobile, inoltre, ci siamo attivati - non senza difficoltà, considerata la mancanza di dati utili a tal fine e la contraddittorietà degli stessi - per individuare i comproprietari cui notificare l'avviso ex art. 599 c.p.c. atteso che dalle visure catastali il bene in questione risultava di proprietà del sig. Emanuele Gruppo per la sola quota di 1/2. Stando così le cose, l'assenza della notifica del predetto avviso avrebbe comportato l'impossibilità per il Giudice di procedere alla fissazione dell'udienza di vendita.

Per tale ragione abbiamo svolto numerose ricerche ed analizzato le visure catastali al fine di poter individuare il comproprietario del bene indiviso. Anche su questo aspetto abbiamo in diverse occasioni contattato il notaio incaricato al fine di poter compiutamente ricostruire



la titolarità del bene. La questione ha peraltro destato non pochi problemi giuridici atteso che dal testamento del sig. Michele Grupposo, padre del debitore esecutato, è emerso che il *de cuius* ha lasciato in legato al figlio Emanuele Grupposo l'immobile sito in Contrada Ragalia, senza però fornire alcun dato catastale (mancando cioè ogni riferimento alle particelle catastali) e peraltro per l'intero, almeno secondo quanto detto nel suindicato testamento. E ciò in contrasto con quanto risultante invece dalle visure catastali.

Sempre con riferimento alla posizione del sig. Grupposo, lo studio ha supportato la Società anche nella risoluzione di quesiti quali ad. es. la possibilità di cumulare azioni esecutive nei confronti del sig. Grupposo, e in particolare, per la possibilità di procedere al pignoramento del 1/5 dello stipendio del proprio dipendente/debitore.

In sintesi all'interno della procedura esecutiva immobiliare si sono presentate questioni giuridiche inusuali che attengono a differenti e plurime tematiche non solo circa il diritto reale di proprietà, ma inerenti anche aspetti conseguenti all'accettazione dell'eredità, alle relative disposizioni testamentarie del *de cuius* e ancora alla continuità delle trascrizioni; tematiche che hanno comportato approfondimenti ed attività che all'evidenza esorbitano da quelli propri di una ordinaria azione esecutiva immobiliare.

Alla luce di quanto brevemente riepilogato, ed in considerazione delle predette numerose attività poste in essere per la risoluzione di questioni giuridiche e di materiale ricerca di documentazione utile, si ritiene di poter proporre una riparametrazione del compenso che, oltre a quello già originariamente fissato in sede di incarico (pari a € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge), preveda secondo le intese intercorse una integrazione pari alla misura da voi indicata per ulteriori € 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Con riferimento alla possibilità di imputare le spese legali in capo alla procedura esecutiva, l'art. 95 c.p.c. - che regola le spese nel processo di esecuzione - stabilisce che "*Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [2755, 2770¹, 2777¹ c.c.]*".

Da ciò consegue che le spese sostenute dal creditore per il processo potranno essere liquidate in favore del creditore stesso, sulla base dell'utile che sarà conseguito mediante la vendita del compendio pignorato.

Distinti saluti,

avv. Giuseppe Lo Pinto

